



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 340 SEDUTA DEL 16/04/2025

OGGETTO: Referendum popolari abrogativi di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025 ed elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni di Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Determinazioni in materia di par condicio elettorale, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 5 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto, di quanto riferito dal relatore, Presidente Stefania Proietti, che di seguito si riporta:

“Nella Gazzetta Ufficiale numero 75, del 31 marzo 2025, sono stati pubblicati i DPR di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi e di convocazione dei relativi comizi per i giorni di **domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025**.

Con decreti del Prefetto della Provincia di Perugia e del Prefetto della Provincia di Terni, inoltre, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale dei Comuni di Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia, per **domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025** - con eventuale turno di **ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025**.

Il periodo antecedente alle suddette consultazioni è caratterizzato dal divieto di comunicazione istituzionale.

Sul tema, l'art. 9 comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

La legge 7 giugno 2000, n. 150 all'art. 1 comma 4 definisce l'ambito di applicazione del divieto disponendo che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle pubbliche amministrazioni che sono volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

L'art 1 comma 5 della stessa legge, inoltre, individua le finalità delle attività di informazione e comunicazione, vale a dire: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Occorre precisare che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28/2000 postula che la condotta censurata sia posta in essere da una “pubblica amministrazione”.

Con l'espressione “pubblica amministrazione” ci si riferisce agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche.

Questo significa che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, anche qualora ricoprissero una “doppia veste” di amministratori e di soggetti politici elettorali, possono sì svolgere attività di comunicazione politica, ma solo al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Deve quindi esserci una netta distinzione di riferimenti, di riti, di mezzi, di risorse, di personale e di strutture utilizzati.

Per quanto riguarda la decorrenza temporale del divieto di comunicazione istituzionale, occorre distinguere in base alla natura delle consultazioni elettorali.

Il divieto decorre:

- per i referendum abrogativi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum e convocazione dei relativi comizi elettorali.
- per le elezioni amministrative, dalla data in cui i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Prefetto con il quale è stabilita la data delle elezioni. Tale notizia deve essere pubblicata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 570 del 16/05/1960.

In relazione alle consultazioni elettorali di cui sopra è dunque opportuno procedere ad una complessiva ricognizione delle attività che possono incorrere nell'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 9 della L 28/2000 al fine di garantire l'osservanza da parte della Regione delle disposizioni in materia di par condicio elettorale.

Con riferimento ai **referendum popolari abrogativi** con la Delibera AGCOM n. 102/25/CONS dell'8 aprile 2025, sono state dettate specifiche disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alle consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025.

In particolare l'AGCOM, all'art. 26 comma 17 della Delibera citata, ha precisato che "... l'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, **in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse ai quesiti referendari.**"

A tal proposito è opportuno evidenziare che in caso di elezioni che vanno ad interessare l'intero territorio nazionale (come i referendum statali), tutte le pubbliche amministrazioni sono soggette alle limitazioni dettate dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, a decorrere dalla data di indizione dei comizi elettorali per i referendum popolari abrogativi, cioè dal **31 marzo 2025** e durante tutto il periodo caratterizzato dal c.d. "silenzio elettorale", ossia fino al **9 giugno 2025**, data di chiusura delle operazioni di voto per le i referendum abrogativi, tutte le strutture regionali, comprese le Agenzie ed enti e organismi regionali che svolgono attività di comunicazione **eviteranno in maniera tassativa il riferimento a temi relativi ai dispositivi referendari e alla consultazione in sé.**

In particolare i quesiti referendari verteranno sui seguenti argomenti:

- 1) l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la seguente denominazione "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana";
- 2) l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 con la seguente denominazione "Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi";
- 3) l'abrogazione parziale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con la seguente denominazione "Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità";
- 4) l'abrogazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, limitatamente ad alcune sue parti con la seguente denominazione "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi";
- 5) l'abrogazione parziale dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la seguente denominazione "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici"

Pertanto nei comunicati e nell'attività multimediale non si parlerà di referendum, del merito della consultazione, di eventi e iniziative collegati, sia in Umbria che fuori dal territorio regionale, di promotori e forze politiche che dovessero pronunciarsi sul referendum, così come di chiunque dovesse pronunciarsi sul tema e in particolare:

- i temi referendari e le posizioni su di essi non potranno comparire o essere oggetto della comunicazione istituzionale, ovvero comunicati e attività multimediale (**video, videocomunicati, foto, web, social**);
- dalla comunicazione istituzionale - ovvero comunicati e attività multimediale (**video, videocomunicati, foto, web, social**) – saranno esclusi temi, provvedimenti, progetti, confronti

e qualsiasi tipo di iniziativa regionale, di Giunta e/o assembleare, che riguardino tutti i temi oggetto dei referendum;

- **sul portale e sui profili social** della Regione le news non potranno riguardare in alcun modo tutti i temi oggetto del referendum;
- lo stesso avverrà per le **conferenze stampa** e per le **campagne di comunicazione** istituzionale.

Qualora vi siano informazioni relative ai temi della cittadinanza o del lavoro (esempio: bandi, finanziamenti, normative e regolamenti, scadenze, ecc.) - **informazioni da dover essere comunicate per non mettere a rischio il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente e non pregiudicare la possibilità di accesso** di cittadini, imprese, componenti la società regionale - queste dovranno essere oggetto di **comunicazione istituzionale secca e oggettiva, con i soli dati essenziali, e in forma impersonale, quindi senza la citazione di nomi e cognomi, dichiarazioni, foto e immagini.**

Per quanto concerne le Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, i Comuni umbri al voto saranno quelli di Assisi, Monte Santa Maria Tiberia e Amelia.

Il divieto di comunicazione istituzionale, come anticipato, in tal caso decorrerà dalla data in cui i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Prefetto con il quale è stabilita la data delle elezioni. Tale notizia deve essere pubblicata **non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente** alla data della votazione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 570 del 16/05/1960, **fino al 26 maggio 2025, fatta salva la prosecuzione fino al 9 giugno 2025** in relazione ai Comuni eventualmente interessati dai ballottaggi.

Dal momento che tali consultazioni elettorali riguardano solo una parte del territorio regionale, **esistono le condizioni per l'applicazione di una par condicio attenuata, relativa ai soli territori interessati dal voto** - di cui non si parlerà nella comunicazione istituzionale, se non in maniera impersonale e su attività che, se non comunicate, precludano la regolare attività dell'Ente.

Non sarà quindi svolta attività di comunicazione di nessun tipo relativamente ai Comuni al voto e a eventuali consiglieri regionali o assessori regionali candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale nei suddetti Comuni.

Al di fuori delle limitazioni sopra elencate, la comunicazione istituzionale della Regione proseguirà regolarmente.”

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Ritenuto di deliberare ai sensi in particolare dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento interno di questa Giunta, stante la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. nei comunicati e nell'attività multimediale non si parlerà di referendum, del merito della consultazione, di eventi e iniziative collegati, sia in Umbria che fuori dal territorio regionale, di promotori e forze politiche che dovessero pronunciarsi sul referendum, così come di chiunque dovesse pronunciarsi sul tema e in particolare:

- i temi referendari e le posizioni su di essi non potranno comparire o essere oggetto della comunicazione istituzionale, ovvero comunicati e attività multimediale (**video, videocomunicati, foto, web, social**);
- dalla comunicazione istituzionale - ovvero comunicati e attività multimediale (**video, videocomunicati, foto, web, social**) – saranno esclusi temi, provvedimenti, progetti, confronti

e qualsiasi tipo di iniziativa regionale, di Giunta e/o assembleare, che riguardino tutti i temi oggetto dei referendum;

- **sul portale e sui profili social** della Regione le news non potranno riguardare in alcun modo tutti i temi oggetto del referendum;
- lo stesso avverrà per le **conferenze stampa** e per le **campagne di comunicazione** istituzionale.

Qualora vi siano informazioni relative ai temi della cittadinanza o del lavoro (esempio: bandi, finanziamenti, normative e regolamenti, scadenze, ecc.) - **informazioni da dover essere comunicate per non mettere a rischio il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente e non pregiudicare la possibilità di accesso** di cittadini, imprese, componenti la società regionale - queste dovranno essere oggetto di **comunicazione istituzionale secca e oggettiva, con i soli dati essenziali, e in forma impersonale, quindi senza la citazione di nomi e cognomi, dichiarazioni, foto e immagini;**

2. per quanto concerne le Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025 con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, I Comuni umbri al voto saranno quelli di Assisi, Monte Santa Maria Tiberina e Amelia. **Dal momento che tali consultazioni elettorali riguardano solo una parte del territorio regionale, esistono le condizioni per l'applicazione di una par condicio attenuata, relativa ai soli territori interessati dal voto** - di cui non si parlerà nella comunicazione istituzionale, se non in maniera impersonale e su attività che, se non comunicate, precludano la regolare attività dell'Ente.

Non sarà quindi svolta attività di comunicazione di nessun tipo relativamente ai Comuni al voto e a eventuali consiglieri regionali o assessori regionali candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale nei suddetti Comuni.

3. **al di fuori delle limitazioni sopra elencate, la comunicazione istituzionale della Regione proseguirà regolarmente.**
 4. di trasmettere copia del presente atto alle Direzioni regionali, agli enti strumentali e agli organismi partecipati della Regione Umbria;
 5. di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza, comunicazione, riforme, rapporti con i livelli di governo, pari opportunità degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.
-